

# REGIONE LOMBARDIA

## PROVINCIA DI MILANO



# Comune di Ossona

Piano Comunale di Protezione Civile  
Redazione: Novembre 2013

*Redazione:*



Dott. Alberto Ventura, Arch. e D.L.M.A. Graziella Vallone  
Regione Cantarana, 17 – 28041 ARONA (NO)  
Tel. e fax 0322/47012  
e-mail [protezione.civile@ecovema.com](mailto:protezione.civile@ecovema.com)



## INDICE GENERALE

	Tabella revisione e aggiornamenti	2
	Indice	3
	Introduzione	6
<b>Capitolo 1</b>	<b>Analisi e dati territoriali</b>	3
1.	Inquadramento Territoriale	3
1.1	Ubicazione e Caratteristiche Generali	3
1.2	Caratteristiche climatiche	5
1.3	Popolazione	12
1.4	Idrografia	15
1.5	Caratteristiche Geologiche e Geomorfologiche	17
1.6	Sistema infrastrutturale e viabilistico	23
1.6.1	Opere infrastrutturali di rilievo	25
<b>Capitolo 2</b>	<b>I Rischi</b>	3
2	Premessa	3
2.1	Censimento dei rischi	3
2.2.1	Rischio Idrogeologico ed idraulico	4
2.2.2	Rischio eventi meteorologici eccezionali	9
2.2.3	Rischio Siccità	13
2.2.4	Rischio Sismico	16
2.2.5	Rischio Chimico-Industriale (Tecnologico)	33
2.2.6	Rischio connesso a vie e sistemi di trasporto	47
2.2.6.1	Rischio Viabilità Stradale e trasporto sostanze pericolose	49
2.2.6.2	Rischio Ferroviario	58
2.2.6.3	Opere infrastrutturali di rilievo	59
2.2.7	Rischio Ambientale	60
2.2.8	Rischio Incendi Boschivi	62
2.2.9	Rischio Nucleare	68
<b>Capitolo 3</b>	<b>Bersagli e Risorse</b>	3
3.1	Edifici scolastici	3
3.2	Edifici e aree strategiche	3
3.3	Strutture sanitarie, socio-assistenziali e veterinarie	4
3.4	Strutture ricettive	5

	3.5	Attività industriali, artigianali ed agricole	5
	3.5.1	Attività estrattive e acque minerali	7
	3.6	Risorse	7
	3.6.1	Volontariato	7
	3.6.2	Stazioni di generazione elettrica	7
	3.6.3	Risorse idriche	7
	3.6.4	Risorse energetiche	8
	3.6.5	Attrezzature disponibili	8
	3.7	Aree di emergenza	9
<b>Capitolo 4</b>		<b>Attori e competenze</b>	3
	4.1	Classificazione degli eventi e delle competenze	3
	4.2	Descrizione delle competenze	4
	4.2.1	Il Comune	4
	4.2.2	La Provincia	5
	4.2.3	La Prefettura/UTG	5
	4.2.4	La Regione	6
	4.2.5	Il Volontariato	7
	4.2.6	Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	8
	4.2.7	Le Forze Armate	8
	4.2.8	Le Forze dell'Ordine	9
	4.2.9	Il Corpo Forestale dello Stato	9
	4.2.10	Il Sistema Sanitario: il Servizio 118 – La Azienda Sanitaria Locale (ASL)	9
<b>Capitolo 5</b>		<b>Modello di Intervento</b>	3
	5.1	Lineamenti di pianificazione	3
	5.2	Il Sistema di Comando e Controllo	7
	5.3	Strutture Operative	8
	5.4	Procedure Operative	11
	5.4.1	Mansionario tipo	14
	5.5	Il Centro Operativo Misto (COM)	24
<b>Capitolo 6</b>		<b>Fasi procedurali di emergenza</b>	3
	6	Descrizione fasi procedurali di emergenza	3
	6.1	Premessa	3
	6.1.1	Il sistema di allertamento regionale	3
	6.1.2	Il sistema di reperibilità provinciale	13

6.1.3	Il sistema di reperibilità comunale	14
6.2	Disposizioni generali	17
6.3	Disposizioni particolari	17
6.3.1	Rischio Idrogeologico ed Idraulico – Rischio eventi meteorologici eccezionali	17
6.3.2	Rischio Tecnologico (Industriale) – Rischio Nucleare	19
6.3.3	Rischio Ambientale (Accidenti alle vie di trasporto – Sversamenti)	21
6.3.4	Rischio Sismico	24
6.3.5	Rischio Siccità	26
6.3.6	Rischio Incendi Boschivi	26
6.4	Rubrica operativa	28
6.5	Procedure Operative	32
6.5.1	Gestione delle attività di previsione, prevenzione, soccorso, ripristino	32
6.5.2	Attività in condizioni di ordinarietà	32
6.5.3	Attività in emergenza – Mansionario Funzioni di Supporto	34
6.6	Pericolosità	57
6.6.1	Rischio Idrogeologico ed Idraulico– Rischio eventi meteorologici eccezionali	57
6.6.2	Rischio Tecnologico (Industriale)	59
6.6.3	Rischio Ambientale (Accidenti alle vie di trasporto – Sversamenti)	61
6.6.4	Rischio Sismico	61
6.6.5	Rischio Nucleare	62
6.6.6	Rischio Siccità	73
6.6.7	Rischio Incendi Boschivi	77
6.6.8	Allegati cartografici: metodologia	89
6.7	Censimento danni	91
	<b>Elenco allegati</b>	
	<b>Bibliografia e Legislazione</b>	

## Introduzione

Il concetto di Protezione civile si è trasformato velocemente nell'ultimo decennio: semplificando, si è passati da una visione di Protezione civile come "soccorso" a quella di un'attività integrata che parte dalla "previsione e prevenzione" per "minimizzare i rischi" e permettere un'efficiente "gestione dell'emergenza".

Questi mutamenti si rispecchiano anche nella legislazione di riferimento che, da un lato, ha funzionato da traino alla trasformazione stessa, dall'altro, è stata una conseguenza di un cambiamento socio-culturale.

Un primo cambiamento è stato introdotto dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha rappresentato un momento decisivo nello sviluppo della moderna concezione di protezione civile, soprattutto perché include a pieno titolo nell'ambito delle sue attività, quelle relative alla previsione e prevenzione delle calamità. Questa legge ha infine il merito di definire i rischi, suddividendoli in livelli non in base alla tipologia dell'evento, ma all'intensità e alle forze chiamate ad intervenire.

L'articolo 2, infatti, identifica tre livelli di rischio cui sono associati anche diversi livelli di competenza:

- **Eventi di Livello A):** *"Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria"* (Art. 2, comma 1, lettera a, L. 225/92) . In questo caso l'unità di riferimento è l'amministrazione comunale. L'evento è gestibile con le risorse in forza al comune e il Sindaco coordina le operazioni, sia come capo dell'amministrazione, sia come autorità comunale di protezione civile.
- **Eventi di Livello B):** *"Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria"* (Art. 2, comma 1, lettera b, L. 225/92). Questi eventi non possono essere fronteggiati con le ordinarie disponibilità locali e la legislazione nazionale ne conferisce la competenza alle Regioni.
- **Eventi di Livello C):** *"Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari"* (Art. 2, comma 1, lettera c, L. 225/92).

Queste indicazioni legislative non devono essere considerate rigide: si tratta di una classificazione a grandi linee volta ad individuare una tipologia di evento per facilitarne la comprensione e la gestione.

Tale classificazione è, poi, sequenziale, nel senso che, nella naturale evoluzione di un evento, si passerà dal Livello A), a quello B), ed infine al Livello C), con una progressiva attivazione delle strutture operative. Ma ciò non esclude che si verifichi direttamente un evento di Livello C), coinvolgendo automaticamente le strutture di livello inferiore.

Questa classificazione si basa su un principio di sussidiarietà che crea un sistema a cascata: qualunque sia l'evoluzione dell'evento, le strutture operative di Livello A) sono sempre chiamate ad intervenire, in quanto le più prossime a dove si verifica il disagio. In questo senso, si può affermare che i principi alla base della normativa (concetti che trovano sempre maggiore applicazione) sono:

- **Sussidiarietà**, che implica che le responsabilità pubbliche siano attribuite all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- **Prossimità**, strettamente legata alla precedente, implica che i livelli decisionali devono essere collocati il più possibile vicino ai cittadini cioè al luogo ove le esigenze ed i problemi sono maggiormente percepiti;
- **Concorso**, che si concretizza nella compartecipazione di vari soggetti alla gestione dell'emergenza, con la messa a disposizione di tutte le risorse necessarie a fronteggiare un evento calamitoso.

Sempre a livello nazionale, è opportuno ricordare gli importanti cambiamenti introdotti da una serie di provvedimenti, tra cui, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui sono state trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni inerenti alla protezione civile, ad eccezione di quelle espressamente mantenute dallo Stato<sup>1</sup>.

Il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343 (poi convertito nella Legge 9 novembre 2001, n. 401) destituisce la neonata Agenzia di Protezione civile (creata dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300) e riporta tutte le competenze sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri: non muta l'assetto generale dello schema organizzativo poiché non abrogando le norme relative al decentramento di funzioni e di compiti agli enti locali, il fondamento giuridico della attribuzione di responsabilità e di ruoli agli enti locali è rimasto lo stesso.

Naturalmente la legislazione regionale segue (e in alcuni casi anticipa) quella nazionale. La Regione Lombardia ha emanato numerosi atti fra i quali la Direttiva Regionale sulla pianificazione dell'Emergenza degli Enti Locali del febbraio 2003, aggiornata nel maggio 2007, oltre alla direttiva Grandi Rischi sulla gestione delle emergenze chimico-industriali nel dicembre 2003. In questi atti la Regione ha il merito di indicare quali siano i rischi principali a cui la Regione deve fare fronte e soprattutto quale sia il significato dei termini previsione, prevenzione e soccorso precisando in particolare:

- **previsione**: attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle aree soggette a tali rischi;
- **prevenzione**: attività tesa ad evitare gli eventi calamitosi o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi;
- **soccorso**: consiste nella attuazione di interventi diretti ad assicurare ogni forma di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

---

<sup>1</sup> Questo Decreto è un "Bassanini" e prosegue appunto sulla strada del decentramento delle funzioni. Nel caso della protezione civile delega in modo esplicito alle Regioni le competenze operative in caso di eventi di Livello B) (ai sensi della L. 225/92).

Le disposizioni in materia di protezione civile, per la Regione Lombardia, si devono alla Legge Regionale n. 16 del 2004 "Testo Unico di Protezione Civile" che definisce ulteriormente le funzioni degli enti locali e prevede una serie di attività e di strutture dedicate alla protezione civile (come i Comitati regionali, provinciale e comunali) che verranno intraprese ed istituite a seguito dell'emanazione dei regolamenti attuativi.

Da ricordare la recente Legge 100/2012 che ha apportato importanti modifiche e riordino in materia di protezione civile.